

ALLEGATO A1)

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI
MICROZONAZIONE SISMICA E CLE - ANNUALITA' 2015
COMUNE DI MONTOTTONE
PROVINCIA DI FERMO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE – GEOLOGI

STUDI DI M.S. di 1° Livello

per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica - almeno di Livello 1 ai sensi della O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016

Art.1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente Attuatore Comune di _____ sito in _____
(Provincia di _____) Via _____ n. _____ C.A.P. _____ Codice fiscale
_____ e per esso il suo Legale Rappresentante (nome e cognome)
_____ nella qualità di _____, nata/o a
_____ il _____

AFFIDA AL

Soggetto Realizzatore Dott. Geologo _____
nata/o a _____ (Provincia di _____) il _____, residente in
_____ (Provincia di _____), C.A.P. _____ Via
_____ n. _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA n.

Regolarmente Iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dell'Ordine dei Geologi della Regione _____ dal
___/___/___ al n. _____

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenente i seguenti elementi:

- Possesso di laurea in Scienze Geologiche con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale nella sez. A.
- Regolarità in riferimento all'aggiornamento professionale continuo (APC) per il triennio 2014 - 2016.
- Possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i casi previsti dalle vigenti normative in materia di pubblico impiego.
- Non titolarità di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico.
- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'Art.80 del D. Lgs 50/2016.

Opzioni a titolo esemplificativo:

Al fine dell'attribuzione degli incarichi di cui al presente disciplinare sono da considerarsi requisiti premianti e costituenti titoli curriculari le esperienze documentate relativamente a:

- Studi di pianificazione territoriale generale e/o attuativa o comunque inerenti l'oggetto del presente incarico;
- Utilizzo di strumenti GIS
- Partecipazione a corsi APC accreditati in argomenti relativi a: Microzonazione Sismica; Risposta Sismica Locale; Pianificazione Territoriale; NTC 2008; GIS.

Nell'ottica di operare secondo il criterio della rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal D.Lgs. 50/2016, il soggetto realizzatore dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che non potrà assumere più di un incarico professionale della presente tipologia, sia singolarmente che in forma associata, relativamente alla sesta annualità. In particolare, se incaricato, non potrà svolgere attività di collaboratore in altri gruppi.

Tale limitazione ad un solo incarico professionale è da ritenersi valido, in fase di assunzione di incarico, per tutti i Livelli di MS, (1° - 2° - 3° Livello).

Nell'ottica di massima trasparenza non potranno essere assunti incarichi, anche sotto forma di collaborazione, da parte di soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella procedura di controllo degli studi.

L'INCARICO

Per la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 1 ai sensi dell'O.C.D.P.C. 344/2016, relativamente al territorio comunale di _____.

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (in seguito M.O.P.S.) da effettuarsi secondo gli standard tecnici nazionali e regionali di riferimento di cui all'Art. 2, nella loro versione più aggiornata disponibile.

In particolare l'incaricato dovrà eseguire almeno una misura dei rapporti spettrali H/V per ogni MOPS.

Eventuali attività integrative, attinenti le analisi e gli studi oggetto dell'incarico, richieste dall'ente attuatore o inserite nella proposta del professionista al fine di elevare la qualità e la fruibilità degli studi, possono essere valutate positivamente dal soggetto attuatore ma non devono mai configurarsi come prestazioni aggiuntive

Art. 2

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO

Per il corretto espletamento degli studi di microzonazione, il Soggetto Realizzatore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (O.C.D.P.C. 344/2016):

1. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (I.C.M.S.), e successivi aggiornamenti, redatti dal Dipartimento della Protezione Civile (ed approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
2. Studi pilota e disposizioni e/o linee guida per specifici tematismi redatte dai gruppi di lavoro del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Art. 3

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

L'area di studio è individuata nell'ambito del confronto tra l'Ente Attuatore ed il Soggetto Realizzatore con la supervisione della Commissione Tecnica Regionale per gli studi di MS e comunque secondo quanto indicato negli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica, e successivi aggiornamenti, redatti dal Dipartimento alla Protezione Civile ed approvati il 13 Novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi dell'Art. 2 (Documenti tecnici e standard informatici di riferimento), finalizzati all'individuazione ed alla delimitazione delle aree omogenee in prospettiva sismica nel territorio di cui all'Art. 3. Il Soggetto Realizzatore, in particolare, è tenuto a dare piena esecuzione alle attività (cartografie, relazioni, incontri e quant'altro necessario), in accordo a quanto previsto nell'art. 1(Incarico), nel rispetto delle indicazioni tecniche generali contenute negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, e successivi aggiornamenti" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.

Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a:

- realizzare e restituire le carte di MS secondo le disposizioni dell' O.C.D.P.C. 344/2016 per la creazione della banca dati informatizzata degli studi di MS, comprese le varie indagini geofisiche, con rispetto degli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica secondo le "Specifiche per la redazione in ambiente GIS degli elaborati cartografici della MS" prodotti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di MS (O.C.D.P.C. 344/2016);
- frequenza di uno o più corsi sulle specifiche di MS organizzato dalla Regione Marche - Ordine Geologi Marche – ANCI Marche, con sede in Ancona, di durata non inferiore a 8 ore prima dell'inizio del lavoro o durante lo svolgimento dell'incarico, con presenza obbligatoria, pena decadenza dall'incarico.
- partecipazione alle riunioni tecniche di coordinamento con la Commissione Tecnica Regionale per gli studi di MS da tenersi in Ancona c/o la Regione Marche, o in altra sede all'uopo deputata previa convocazione scritta durante lo svolgimento dell'incarico;
- a collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la redazione degli studi di micro zonazione sismica del territorio comunale.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell'intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura:

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO – ANNUALITÀ 2015.

Art. 5

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L'importo dell'incarico di cui al presente disciplinare è pari ad Euro _____ (contributo previdenziale ed IVA inclusa) come specificato dall'allegato D (colonna "per ms") del decreto di approvazione del presente schema di disciplinare. L'importo indicato, stimato secondo le indicazioni dell'O.C.D.P.C. 344/2016, non essendo la prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: raccolta, analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, redazione delle relazioni illustrative, dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente Attuatore a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare.

Art. 6

COLLABORAZIONI

Per lo svolgimento delle attività di MS almeno di Livello 1, il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere nello studio di MS un geologo iscritto da meno di 5 anni all'Albo professionale (sezioni A e B), il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di collaboratore.

Collaboratore (Nome e Cognome) _____ nata/o a _____ il _____ Residente in _____, cap. _____ via _____ n. _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA n. _____ iscritto all'Albo Professionale (Sez. A e B) dell'Ordine dei Geologi della Regione _____ al n. _____ dal _____.

Art. 7

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il presente Disciplinare di incarico professionale è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore. I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare. Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di segnalare tali situazioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che potrà disporre la revoca del finanziamento al Soggetto Attuatore.

Art. 8

PENALI

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, qualora la causa sia riconosciuta esclusivamente nell'attività del soggetto realizzatore (professionista incaricato) e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a 1,5% dell'importo dell'incarico per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo del 10% del corrispettivo.

Art. 9

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI

Gli studi di MS, coerentemente con quanto disposto dall'O.C.D.P.C. 344/2016, dovranno essere validati e successivamente certificati dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica Regionale per la microzonazione sismica.

Art. 10

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che logisticamente, nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. In particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere forniti, a cura dell'Ente Attuatore, dati pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a:

- 1) documentazione di eventi calamitosi;
- 2) relazioni geologico-tecniche;
- 3) elaborati tecnico-progettuali di interesse per la MS;
- 4) indagini geotecniche e geofisiche;
- 5) cartografie geologiche e geotematiche;
- 6) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento delle indagini ed degli studi di MS.

Art. 11
PROPRIETA' DEI DATI

L'uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica, ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, l'Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti all'incarico, per fini istituzionali. Il soggetto attuatore dovrà consegnare n. 2 copie cartacee timbrate e firmate in originale e n. 3 copie in formato digitale con firma digitale, il **tutto contenuto in due distinti faldoni in cartone rigido.**

Art. 12
VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate. Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Ente Attuatore.

Art. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'Art.7. È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 14
MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente Attuatore secondo le seguenti modalità:

1. Acconto, pari al 60% dell'importo del cofinanziamento regionale alla stipula del presente disciplinare di incarico
2. Saldo, pari al 40% dell'importo del cofinanziamento regionale alla consegna degli elaborati finali approvati dal Comitato Tecnico Regionale;
3. Saldo, pari al 100%, del cofinanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri verificato la conformità degli elaborati in seguito al parere della Commissione Tecnica Nazionale.

La liquidazione del saldo finale di cui al precedente punto 3 è subordinata alla presentazione da parte del Soggetto Attuatore della parcella vistata dall'Ordine.

Art. 15
ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile, per il tramite della Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro. Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Attuatore e alla Regione Marche.

Art. 16
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di competenza territoriale.

Art. 17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi di microzonazione sismica (Livello 2 e 3) senza che l'effettuazione

degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196. La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 196/03. Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 19

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione. La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 20

DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

l'ENTE ATTUATORE nella persona del _____ nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso _____ sito in _____

Via _____;

il SOGGETTO REALIZZATORE DOTT. GEOLOGO _____ presso _____ in

_____ Via _____;

_____, li _____

IL SOGGETTO REALIZZATORE
(timbro e firma)

L'ENTE ATTUATORE
(timbro e firma)

Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare le clausole di cui agli art.li n. 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14.

IL SOGGETTO REALIZZATORE
(timbro e firma)

L'ENTE ATTUATORE
(timbro e firma)
